

Vendita cose antiche e usate

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della Legge 241/190 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni, formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- che è in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010 ¹,
- che, ai sensi dell'art. 67² del D.Lgs 159/2011, nei propri confronti, non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto, e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
- [in caso di società]** di allegare apposita dichiarazione a firma dei soggetti di cui all'articolo 2 del DPR 252/1998, nella quale gli stessi attestano l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ³.
- che è a conoscenza dell'obbligo di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. e all'art. 247 del relativo regolamento che prevedono tra l'altro l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere
- che è a conoscenza dell'obbligo di ottemperare, qualora si effettui la vendita di un'opera d'arte o di manoscritti, al -diritto di seguito-, a norma degli artt. 152, 153, Legge n. 633 del 22/4/1941, modificata dal D. Lgs. 29/12/2006, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 275 del 29/12/2007 (regolamento per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – SIAE)

¹ Art. 71, commi 1, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010:

co. 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

co. 2. omissis.

co. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

co. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

co. 5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

² Ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 159/2011, rientrano in tale previsione anche le cause di divieto, decadenza e sospensione di cui alla legge 575/1965.

³ Vedi nota 2.

- che è in possesso del seguente titolo abilitante:

n. del

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i.
e dell'art. 126 T.U.L.P.S.,
SEGNALA**

l'apertura⁴ dell'attività di vendita di cose antiche e usate.

☐ Vendita di cose usate non aventi valore storico o artistico (*descrivere articoli*)

☐ Vendita di cose antiche e/o usate aventi valore storico o artistico (*descrivere articoli*)

⁴ L'avvio dell'attività è subordinato alla preventiva vidimazione del registro di beni e cose usate da effettuare presso il Servizio Commercio al Dettaglio. Per la vendita di oggetti preziosi (antichi o usati) la vidimazione del registro deve essere effettuata presso la Questura